

REGOLAMENTO
PER LA PARTECIPAZIONE DI CITTADINI ED ASSOCIAZIONI
ALLA CURA DEI BENI COMUNI

CAPO I - Disposizioni generali

Art. 1 (Finalità, oggetto ed ambito di applicazione)

Art. 2 (Definizioni)

Art. 3 (I cittadini attivi)

Art. 4 (Patto di collaborazione)

Art. 5 (Interventi sugli spazi pubblici e sugli edifici)

CAPO II - Disposizioni di carattere procedurale

Art. 6 (Disposizioni generali)

Art. 7 (Proposte di collaborazione)

Art. 8 (Requisiti per l'ammissione ai patti di collaborazione)

Art. 9 (Termini per la presentazione delle domande)

CAPO III - Interventi di cura e rigenerazione di spazi pubblici

Art. 10 (Gestione condivisa di spazi pubblici)

Art. 11 (interventi di rigenerazione di spazi pubblici)

CAPO IV - Interventi di cura e rigenerazione di edifici

Art. 12 (Individuazione degli edifici)

Art. 13 (Gestione condivisa di edifici)

CAPO V - Forme di sostegno

Art. 14 (Esenzioni ed agevolazioni in materia di canoni e tributi locali)

Art. 15 (Accesso agli spazi comunali)

Art. 16 (Affiancamento nella progettazione)

Art. 17 (Risorse finanziarie a titolo di rimborso di costi sostenuti)

CAPO VI - Rendicontazione

Art. 18 (Rendicontazione, misurazione e valutazione delle attività di collaborazione)

CAPO VII - Responsabilità e vigilanza

Art. 19 (Prevenzione dei rischi e responsabilità)

Art. 20 (Sperimentazione)

CAPO VIII - Disposizioni finali e transitorie

Art. 20 (Clausole interpretative)

Art. 21 (Entrata in vigore e Sperimentazione)

Art. 22 (Disposizioni transitorie)

CAPO I - Disposizioni generali

Art. 1 - Finalità, oggetto ed ambito di applicazione

1. Il presente regolamento, in armonia con le previsioni della Costituzione e dello Statuto comunale, disciplina le forme di collaborazione dei cittadini con l'amministrazione per la cura dei beni comuni urbani.
2. Le disposizioni si applicano nei casi in cui l'intervento dei cittadini per la tutela dei beni comuni urbani richieda la collaborazione o risponda alla sollecitazione dell'amministrazione comunale.
3. La collaborazione tra cittadini attivi e amministrazione si estrinseca nell'adozione di atti amministrativi di natura non autoritativa.
4. Restano ferme e distinte dalla materia oggetto del presente regolamento le previsioni regolamentari del Comune che disciplinano l'erogazione dei benefici economici e strumentali a sostegno delle associazioni, in attuazione dell'art. 12 della legge 7 agosto 1990 n. 241.

Art. 2 - Definizioni

1. Ai fini delle presenti disposizioni si intendono per:
 - a) Beni comuni urbani:** i beni, materiali, immateriali e digitali, che i cittadini e l'Amministrazione, anche attraverso procedure partecipative e deliberative, riconoscono essere funzionali al benessere individuale e collettivo, attivandosi di conseguenza nei loro confronti ai sensi dell'art. 118 ultimo comma Costituzione, per condividere con l'amministrazione la responsabilità della loro cura al fine di migliorarne la fruizione collettiva.
 - b) Comune o Amministrazione:** il Comune di Isola del Giglio.
 - c) Cittadini attivi:** tutti i soggetti, singoli, associati o comunque riuniti in formazioni sociali, anche di natura imprenditoriale o a vocazione sociale, che si attivano per la cura dei beni comuni urbani ai sensi del presente regolamento.
 - d) Proposta di collaborazione:** la manifestazione di interesse, formulata dai cittadini attivi, volta a proporre interventi di cura dei beni comuni urbani. La proposta può essere spontanea oppure formulata in risposta ad una sollecitazione del Comune.
 - e) Patto di collaborazione:** il patto attraverso il quale Comune e cittadini attivi definiscono l'ambito degli interventi di cura dei beni comuni urbani.
 - f) Interventi di cura:** interventi volti alla sorveglianza, conservazione ed alla manutenzione ordinaria dei beni comuni urbani per garantire e migliorare la loro fruibilità e qualità.

g) Gestione condivisa: interventi di cura dei beni comuni urbani svolta congiuntamente dai cittadini e dall'amministrazione con carattere di continuità e di inclusività.

i) Spazi pubblici: aree verdi, piazze, strade, marciapiedi e altri spazi pubblici o aperti al pubblico, di proprietà pubblica o assoggettati ad uso pubblico.

Art. 3 - Principi generali

1. L'intervento di cura dei beni comuni urbani, inteso quale concreta manifestazione della partecipazione alla vita della comunità e strumento per il pieno sviluppo della persona umana, è aperto a tutti, senza necessità di ulteriore titolo di legittimazione.

2. I cittadini attivi possono svolgere interventi di cura dei beni comuni come singoli o attraverso le formazioni sociali in cui esplicano la propria personalità, stabilmente organizzate o meno.

3. Nel caso in cui i cittadini si attivino attraverso formazioni sociali, le persone che sottoscrivono i patti di collaborazione di cui all'art. 4 del presente regolamento rappresentano, nei rapporti con il Comune, la formazione sociale che assume l'impegno di svolgere interventi di cura e rigenerazione dei beni comuni.

4. L'efficacia dei patti di collaborazione di cui all'art. 4 del presente regolamento è condizionata alla formazione secondo metodo democratico della volontà della formazione sociale che assume l'impegno di svolgere interventi di cura e rigenerazione dei beni comuni.

5. Il Comune ammette la partecipazione di singoli cittadini ad interventi di cura dei beni comuni urbani quale forma di riparazione del danno nei confronti dell'ente ai fini previsti dalla legge penale, ovvero quale misura alternativa alla pena detentiva e alla pena pecuniaria, con le modalità previste dalla normativa in materia di lavoro di pubblica utilità.

6. Gli interventi di cura e dei beni comuni urbani possono costituire progetti di servizio civile in cui il Comune può impiegare i giovani a tal fine selezionati secondo modalità concordate con i cittadini.

Art. 4 - Patto di collaborazione

1. Il patto di collaborazione è lo strumento con cui Comune e cittadini attivi concordano tutto ciò che è necessario ai fini della realizzazione degli interventi di cura dei beni comuni.

2. Il contenuto del patto varia in relazione al grado di complessità degli interventi concordati e della durata della collaborazione. Il patto, avuto riguardo alle specifiche necessità di regolazione che la collaborazione presenta, definisce in particolare:

a) gli obiettivi che la collaborazione persegue e le azioni di cura condivisa;

b) la durata della collaborazione, le cause di sospensione o di conclusione anticipata della stessa;

c) le modalità di azione, il ruolo ed i reciproci impegni dei soggetti coinvolti, i requisiti ed i limiti di intervento;

- d) le modalità di fruizione collettiva dei beni comuni urbani oggetto del patto;
- e) le conseguenze di eventuali danni occorsi a persone o cose in occasione o a causa degli interventi di cura, la necessità e le caratteristiche delle coperture assicurative e l'assunzione di responsabilità secondo quanto previsto dagli artt. 31 e 32 del presente regolamento, nonché le misure utili ad eliminare o ridurre le interferenze con altre attività;
- f) le garanzie a copertura di eventuali danni arrecati al Comune in conseguenza della mancata, parziale o difforme realizzazione degli interventi concordati;
- g) le forme di sostegno messe a disposizione dal Comune, modulate in relazione al valore aggiunto che la collaborazione è potenzialmente in grado di generare;
- h) la vigilanza sull'andamento della collaborazione.

Art. 5 - Interventi sugli spazi pubblici e sugli edifici

1. I cittadini attivi possono realizzare interventi, a carattere occasionale o continuativo, di cura o di gestione condivisa degli spazi pubblici e degli edifici periodicamente individuati dall'amministrazione o proposti dai cittadini attivi. L'intervento è finalizzato a:

- integrare o migliorare gli standard manutentivi garantiti dal Comune o migliorare la vivibilità e la qualità degli spazi;
- assicurare la fruibilità collettiva di spazi pubblici o edifici non inseriti nei programmi comunali di manutenzione.

CAPO II - Disposizioni di carattere procedurale

Art. 6 - Disposizioni generali

1. Al fine di garantire che gli interventi dei cittadini attivi per la cura dei beni comuni avvengano in armonia con l'insieme degli interessi pubblici e privati coinvolti, le proposte di collaborazione devono ricevere il consenso del Comune.
2. Il Comune pubblica periodicamente l'elenco degli spazi, degli edifici che potranno formare oggetto di interventi di cura o di rigenerazione, indicando le finalità che si intendono perseguire attraverso la collaborazione con i cittadini attivi.
3. Nel caso in cui vi siano più proposte di collaborazione riguardanti un medesimo bene comune, tra loro non integrabili, la scelta della proposta da sottoscrivere viene effettuata mediante procedure di tipo partecipativo.

Art. 7 - Proposte di collaborazione

1. La gestione delle proposte di collaborazione si differenzia a seconda che:
 - a) la proposta di collaborazione sia formulata in risposta ad una sollecitazione dell'amministrazione;
 - b) la proposta sia presentata dai cittadini, negli ambiti previsti dal presente regolamento.
2. Nel caso di cui alla lett. a) del comma 1 l'iter procedurale è definito dall'avviso con cui il Comune invita i cittadini attivi a presentare progetti di cura degli spazi pubblici e degli edifici nel rispetto di quanto disposto dal presente regolamento.
3. Nel caso di cui alla lett. b) del comma 1 la struttura deputata alla gestione della proposta di collaborazione comunica l'elenco delle strutture che, in relazione al contenuto della proposta, coinvolgerà nell'istruttoria.
4. La proposta di collaborazione, che potrà essere redatta su moduli predefiniti messi a disposizione dell'ufficio competente, dovrà indicare:
 - generalità complete del proponente (singolo o associato);
 - autodichiarazione di possesso dei requisiti richiesti;
 - attività-servizio a cui si intende partecipare ovvero proposte di attività-servizio da svolgere nell'ambito delle attività-servizi previsti dal presente Regolamento;
 - disponibilità in termini di tempo;
 - eventuali attrezzature da mettere a disposizione.
4. La proposta di collaborazione viene sottoposta alla valutazione tecnica degli uffici e dei gestori dei servizi pubblici coinvolti e alla Giunta Comunale.
5. In caso di esito favorevole dell'istruttoria, l'iter amministrativo si conclude con la sottoscrizione del patto di collaborazione, che rientra tra le competenze gestionali del funzionario responsabile.
6. I patti di collaborazione sottoscritti sono pubblicati sul sito internet comunale al fine di favorire la diffusione delle buone pratiche e la valutazione diffusa dei risultati ottenuti.
7. In caso di presentazione di progetti simili, saranno scelti prioritariamente proposte formulate da associazioni con sede legale nel territorio di Isola del Giglio ed aventi personalità giuridica.
8. In relazione all'attività di selezione dei progetti, può essere prevista una struttura decisionale informale decentrata a più gradi, ovvero può essere delegata un'associazione con sede legale all'interno del territorio comunale come referente incaricato di una prima raccolta e selezione dei progetti provenienti da cittadini ed associazioni.

Art. 8 - Requisiti per l'ammissione ai patti di collaborazione

1. I cittadini che intendano svolgere servizi e interventi di cui al presente regolamento devono possedere i seguenti requisiti:

- Et  non inferiore ad anni 18;
- Idoneit  psico-fisica in relazione alle caratteristiche dell'attivit  o del servizio da svolgersi;
- Assenza di condanne penali: sono esclusi coloro nei cui confronti   stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato con conseguente perdita dei diritti civili, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta per delitti contro la Pubblica Amministrazione, il patrimonio, l'ordine pubblico, per i reati di cui agli artt. 600, 600bis, 600ter, 600quater, 600quater-1 e per i delitti contro la libert  personale.

2. Le Associazioni e le altre formazioni sociali di cui all'art. 3 secondo comma del presente regolamento i requisiti richiesti sono:

- Scopi perseguiti compatibili con le finalit  istituzionali del Comune di Isola del Giglio;
- Essere iscritte nel Registro Comunale delle Associazioni, se esistente, e nell'apposito Registro Regionale, laddove richiesto dalle normative vigenti.

3. L'attivit  svolta nell'ambito del servizio civico di cui al presente regolamento non determina in alcun modo l'instaurazione di un rapporto di lavoro di alcuna tipologia con il Comune di Isola del Giglio.

Art. 9 - Termini per la presentazione delle domande

1. L'adesione alle proposte di collaborazione predisposte dall'Amministrazione Comunale, sar  disciplinata dal bando relativo alla stessa, che conterr  un modulo di adesione prestampato.

2. Di norma, entro il 31/12 di ogni anno i cittadini, attraverso le strutture di cui all'articolo 7 comma 8 se esistenti, presentano all'Ufficio Protocollo fino a 4 progetti, da svolgersi nelle zone dell'isola su cui le stesse operano e redatti ai sensi del presente Regolamento;

4. Entro il termine per l'approvazione del bilancio di previsione annuale, il Responsabile del Procedimento comunica ai richiedenti le proposte accettate dalla Giunta, sottoscrive il Patto di Collaborazione e contestualmente si adopera per facilitare la realizzazione delle stesse, anche in relazione al grado di collaborazione e intervento degli Uffici Comunali previsto nel Patto.

CAPO III - Interventi di cura di spazi pubblici

Art. 10 - Gestione condivisa di spazi pubblici

1. Il patto di collaborazione può avere ad oggetto la gestione condivisa di uno spazio pubblico.
2. I cittadini attivi si prendono cura dello spazio, per un periodo predefinito, per realizzarvi tutti gli interventi e le attività indicate nel patto.
3. L'Amministrazione riconosce il diritto di prelazione per interventi di volontariato civico sulle aree riservate a verde pubblico urbano di cui all'art. 4, comma 5, legge 14 gennaio 2013, n. 10, ai proprietari che raggiungano almeno il 66 per cento delle proprietà riuniti in forma di associazione.

Art. 11 - interventi di rigenerazione di spazi pubblici

1. Il patto di collaborazione può avere ad oggetto interventi di rigenerazione degli spazi pubblici o privati ad uso pubblico, da realizzare grazie a un contributo economico, totale o prevalente, dei cittadini attivi. In tal caso il Comune, se necessario, valuta la proposta sotto il profilo tecnico e rilascia o acquisisce le autorizzazioni prescritte dalla normativa.
2. Le proposte di collaborazione che prefigurino interventi di rigenerazione dello spazio pubblico devono pervenire all'amministrazione corredate dalla documentazione atta a descrivere con chiarezza l'intervento che si intende realizzare. Devono in particolare essere presenti, su richiesta dell'Amministrazione e in base alla complessità dell'intervento che si desidera realizzare: relazione illustrativa, programma di manutenzione, tavole grafiche in scale adeguata della proposta progettuale, stima dei lavori da eseguirsi.
3. Resta ferma per i lavori eseguiti mediante interventi di rigenerazione la normativa vigente in materia di requisiti e qualità degli operatori economici, esecuzione e collaudo di opere pubbliche, ove applicabile.
4. Gli interventi di rigenerazione inerenti beni culturali e paesaggistici sottoposti a tutela ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 sono preventivamente sottoposti alla Soprintendenza competente in relazione alla tipologia dell'intervento, al fine di ottenere le autorizzazioni, i nulla osta o gli atti di assenso comunque denominati previsti dalla normativa vigente, al fine di garantire che gli interventi siano compatibili con il carattere artistico o storico, l'aspetto e il decoro del bene.
5. Le procedure relative alle predette autorizzazioni possono essere svolte dagli Uffici del Comune, nell'ottica di facilitare lo sviluppo e il radicamento del volontariato civico.

CAPO IV - Interventi di cura di edifici

Art. 12 - Individuazione degli edifici

1. La Giunta individua periodicamente nell'ambito del patrimonio immobiliare del Comune gli edifici in stato di parziale o totale disuso o deperimento che, per ubicazione, caratteristiche strutturali e destinazione funzionale, si prestano ad interventi di cura da realizzarsi mediante patti di collaborazione tra cittadini e Comune.

Art. 13 - Gestione condivisa di edifici

1. I patti di collaborazione aventi ad oggetto la cura di immobili, stipulati in conformità alla normativa vigente in tema di appalti e concessioni pubbliche, prevedono la gestione condivisa del bene da parte dei cittadini attivi, anche costituiti in associazione, consorzio, cooperativa, a titolo gratuito e con permanente vincolo di destinazione ad interventi di cura condivisa puntualmente disciplinati nei patti stessi.
2. La gestione condivisa garantisce la fruizione collettiva del bene e l'apertura a tutti i cittadini disponibili a collaborare agli interventi di cura e rigenerazione del bene o alle attività di cui al comma 1.
3. La durata della gestione condivisa non supera normalmente i 5 anni. Periodi più lunghi possono eventualmente essere pattuiti in considerazione del particolare impegno finanziario richiesto per opere di recupero edilizio del bene immobile.
4. I patti di collaborazione disciplinano gli oneri di manutenzione e per le eventuali opere di recupero edilizio gravanti sui cittadini attivi. Eventuali miglioramenti o addizioni devono essere realizzate senza oneri per l'amministrazione e sono ritenuti dalla medesima.

CAPO V – Forme di sostegno

Art. 14 - Esenzioni ed agevolazioni in materia di canoni e tributi locali

1. Le attività svolte nell'ambito dei patti di collaborazione di cui al presente regolamento, sono considerate di particolare interesse pubblico agli effetti delle agevolazioni previste dal regolamento comunale per l'occupazione di suolo pubblico e per l'applicazione del relativo canone».
2. Il Comune, nell'esercizio della potestà regolamentare prevista dall'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, può ulteriori esenzioni ed agevolazioni, in materia di entrate e tributi, a favore delle formazioni sociali che svolgono attività nell'ambito dei patti di collaborazione di cui all'articolo 5 del presente regolamento o alle associazioni, consorzi, cooperative, fondazioni di vicinato o comprensorio di cui al presente regolamento, assimilandone il trattamento a quello delle associazioni, delle fondazioni e degli altri enti che non perseguono scopi di lucro.
3. Entro il termine per l'approvazione del bilancio di previsione, la Giunta indica l'ammontare totale delle agevolazioni disponibili per tutti i progetti svolti nell'anno.
4. In ogni patto di collaborazione sarà indicato il tributo sul quale varrà l'eventuale agevolazione e l'ammontare totale disponibile per il singolo progetto.

Art. 15 - Accesso agli spazi comunali

1. I cittadini attivi che ne facciano richiesta possono utilizzare temporaneamente spazi comunali per riunioni o attività di autofinanziamento.

L'Amministrazione, valutate le finalità della richiesta autorizza l'utilizzo.

2. L'uso degli spazi di cui al precedente comma è parificato, quanto alla determinazione degli oneri previsti, alle attività istituzionali del Comune.

Art. 16 - Affiancamento nella progettazione

1. Qualora la proposta di collaborazione abbia ad oggetto azioni di cura dei beni comuni urbani che il Comune ritenga di particolare interesse pubblico e le risorse che i cittadini attivi sono in grado di mobilitare appaiano adeguate, il patto di collaborazione può prevedere l'affiancamento dei dipendenti comunali ai cittadini nell'attività di progettazione necessaria alla valutazione conclusiva e alla realizzazione della proposta.

Art. 17 - Risorse finanziarie a titolo di rimborso di costi sostenuti

1. Il Comune può concorrere, nei limiti delle risorse disponibili, alla copertura dei costi sostenuti per lo svolgimento delle azioni di cura dei beni comuni urbani. Possono essere rimborsati, previa documentazione e assenso preventivo, o sostenuti dal comune, i costi relativi a:

a) acquisto o noleggio di materiali strumentali, beni di consumo e dispositivi di protezione individuale necessari per lo svolgimento delle attività;

b) polizze assicurative.

2. Fatto salvo quanto previsto dal precedente comma 1, non possono essere corrisposti, in via diretta o indiretta, compensi di qualsiasi natura ai cittadini che svolgono attività di cura condivisa dei beni comuni, a fronte delle attività prestate, che vengono svolte personalmente, volontariamente e a titolo gratuito.

CAPO VI - Rendicontazione

Art. 18 - Rendicontazione, misurazione e valutazione delle attività di collaborazione

1. Le modalità di svolgimento dell'attività di documentazione e di rendicontazione vengono concordate nel patto di collaborazione e variano in relazione alla complessità della proposta.

2. La rendicontazione delle attività realizzate si attiene ai seguenti principi generali in materia:

a) periodicità: le rendicontazioni devono essere redatte alla scadenza del patto di collaborazione, parallelamente alla rendicontazione contabile in senso stretto, ferma restando la possibilità di prevedere, nel patto di collaborazione, rendicontazioni intermedie;

b) verificabilità: i processi di raccolta e di elaborazione dei dati devono essere documentati in modo tale da poter essere oggetto di esame, verifica e revisione. Gli elementi relativi alle singole aree di rendicontazione devono essere descritti in modo da fornire le informazioni quantitative e qualitative utili alla formulazione di un giudizio sull'operato svolto.

c) proporzionalità: le rendicontazioni richieste devono essere proporzionate alla complessità dell'intervento svolto.

CAPO VII - Responsabilità e vigilanza

Art. 19 - Prevenzione dei rischi e responsabilità

1. I cittadini attivi sono tenuti ad utilizzare correttamente i dispositivi di protezione individuale ed a rispettare le stesse prescrizioni contenute nei documenti di valutazione dei rischi del Comune.

2. I cittadini attivi che collaborano con l'amministrazione alla cura di beni comuni urbani rispondono degli eventuali danni cagionati, per dolo o colpa grave, a persone o cose nell'esercizio della propria attività.

3. I cittadini attivi che collaborano con l'amministrazione alla cura e rigenerazione di beni comuni urbani assumono, ai sensi dell'art. 2051 del codice civile, la qualità di custodi degli stessi.

CAPO VIII - Disposizioni finali e transitorie

Art. 20 - Clausole interpretative

1. Allo scopo di agevolare la collaborazione tra amministrazione e cittadini, le disposizioni del presente regolamento devono essere interpretate ed applicate nel senso più favorevole alla possibilità per i cittadini di concorrere alla cura ed alla rigenerazione dei beni comuni urbani.

2. Viste le costanti modifiche normative sulla materia oggetto del presente regolamento, è comunque necessario che i Patti di Collaborazione garantiscano il rispetto del D.Lgs. 50/2016

(nuovo Codice degli Appalti) e dei regolamenti attuativi che, al momento dell'approvazione del presente regolamento, non sono stati emanati. Per fare questo,

3. Nei casi in cui si rendesse necessario, il Responsabile del procedimento indica prontamente ai cittadini proponenti il motivo giuridico per cui la domanda non può essere accolta ed indica eventuali altri canali tecnico-giuridici (accordo di sponsorizzazione, partenariato pubblico-privato) disponibili per i cittadini proponenti.

Art. 21 - Entrata in vigore e Sperimentazione

1. Il presente regolamento entrerà in vigore decorsi quindici giorni dall'esecutività della delibera che lo approva ed è sottoposto ad un periodo di sperimentazione della durata di due anni.

3. Durante il periodo di sperimentazione il Comune verifica, con il coinvolgimento dei cittadini attivi, l'attuazione del presente regolamento al fine di valutare la necessità di adottare interventi correttivi.

Art. 22 - Disposizioni transitorie

1. Le esperienze di collaborazione eventualmente già avviate alla data di entrata in vigore del regolamento potranno essere disciplinate dai patti di collaborazione, nel rispetto delle presenti disposizioni.